

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA

L'assicurato ha diritto alla pensione di vecchiaia quando compie 65 anni (uomini) o 60 anni (donne) ed ha maturato 15 anni d'assicurazione pensionistica.

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

La pensione di vecchiaia anticipata può essere conseguita dagli uomini che hanno compiuto 60 anni e hanno maturato 35 anni d'assicurazione pensionistica e dalle donne che hanno compiuto 55 anni e hanno maturato 30 anni d'assicurazione pensionistica.

Il beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata comprende la riduzione permanente della pensione. Secondo le normative che sono in vigore dal 01 gennaio 2008, l'importo della detta riduzione ammonta allo 0,15 % per ogni mese anticipato rispetto ai requisiti per la pensione di vecchiaia, il che significa che l'importo della detta riduzione ammonta all'1,80 % per un anno, ovvero al massimo al 9 % per cinque anni dell'andata anticipata in pensione.

## LA PENSIONE D'INVALIDITÀ

L'assicurato realizza il diritto alla pensione d'invalidità per l'incapacità professionale al lavoro o per l'incapacità generale al lavoro, a seconda dell'estensione della diminuzione della sua capacità lavorativa.

Per incapacità generale al lavoro s'intende una permanente perdita della capacità lavorativa, cioè quando l'assicurato è incapace di svolgere non solo il suo lavoro, ma anche ogni altro tipo di lavoro. Per incapacità professionale al lavoro s'intende una permanente perdita della capacità lavorativa che è ridotta più della meta rispetto al lavoratore fisicamente e psichicamente sano che

ha uguale o simile qualifica professionale e capacità.

L'assicurato ha diritto alla pensione d'invalidità (uomini o donne) se l'invalidità è stata insorta per una malattia o per una lesione che non riguardano il lavoro, prima che lui abbia compiuto 65 anni (uomini), ovvero 60 anni (donne) e se la sua assicurazione pensionistica copre almeno un terzo del tempo trascorso svolgendo un'attività lavorativa.

Come requisito per la realizzazione del diritto alle prestazioni d'invalidità è richiesto che almeno un terzo del periodo tra il ventesimo anno di vita e l'insorgenza dell'invalidità – per gli assicurati laureati tra l'età di 26 anni e il giorno dell'insorgenza dell'invalidità – sia coperto dall'assicurazione pensionistica. Il periodo relativo al servizio militare ed il periodo di disoccupazione vengono dedotti dal periodo coperto.

Se l'invalidità è la conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, il requisito dell'assicurazione pensionistica non è richiesto.

Nel caso della diminuzione della capacità lavorativa l'assicurato può realizzare non solo il diritto alla pensione d'invalidità ma anche il diritto alla rieducazione professionale, se esiste una capacità lavorativa residua. Gli stessi requisiti sono richiesti per la realizzazione del diritto pensione d'invalidità e alla rieducazione professionale.

## LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione ai superstiti hanno:

- la vedova o il vedovo
- il concubino/la concubina che ha vissuto nello stesso nucleo familiare con l'assicurato o con il titolare della pensione fino al decesso di questi ultimi per almeno tre anni;
- il coniuge divorziato che ha diritto al mantenimento;
- i figli (legittimi, naturali, adottati, figliastri che sono stati mantenuti dall'assicurato);
- i genitori che sono stati mantenuti dall'assicurato fino al decesso di quest'ultimo.

### I requisiti generali per l'assicurato deceduto

- 5 anni di contribuzione o almeno 10 anni di assicurazione pensionistica **oppure**
- i requisiti maturati per la pensione d'invalidità **oppure**
- l'assicurato deceduto era titolare della pensione di vecchiaia, della pensione di vecchiaia anticipata, della pensione d'invalidità o il beneficiario del diritto alla rieducazione professionale.

Se la causa del decesso e' la conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, il diritto alla pensione ai superstiti si raggiunge a prescindere dalla durata dell'assicurazione pensionistica.

### Requisiti particolari

#### **Le vedove e i vedovi, i concubini e le concubine**

- dopo 50 anni compiuti **oppure**
- a prescindere dall'età se esercitano le responsabilità genitoriali verso il/i figlio/i che ha/hanno diritto alla pensione ai superstiti o se sono incapaci di svolgere le

loro attività professionali o lo diventano nel termine di un anno dopo il decesso dell'assicurato.

Il vedovo/la vedova/il concubino/la concubina che prima del decesso del coniuge/concubino non ha compiuto 50 anni, ma aveva 45 anni compiuti, ha diritto alla pensione ai superstiti quando compie 50 anni di vita.

### ***I figli***

- tutti i figli fino all'età di 15 anni; i figli dopo l'età di 15 anni se frequentano regolarmente la scuola; i figli fino all'età di 18 anni se non frequentano regolarmente la scuola, ma sono iscritti all'ufficio collocamento
- i figli hanno diritto alla pensione ai superstiti al più tardi fino alla fine della loro scolarizzazione, ovvero fino all'età di 26 anni. Se il figlio presenta un'incapacità al lavoro, il diritto alla pensione ai superstiti è permanente.

### ***I genitori***

- se prima del decesso dell'assicurato hanno compiuto:
  - il padre – 60 anni
  - la madre – 50 anni oppure
- se il padre ha meno di 60 anni e se la madre ha meno di 50 anni, ma nel periodo precedente il decesso dell'assicurato o del beneficiario del diritto il padre/la madre presentava un'incapacità generale al lavoro, fino a quando tale incapacità perdura.

### **NOTA:**

Per maturare i requisiti relativi all'assicurazione pensionistica il tempo trascorso lavorando a tempo incompleto è considerato come tempo trascorso lavorando a tempo completo. Questo vale per tutti i tipi di pensione.



## **I REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI ALLA PENSIONE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SECONDO LA LEGGE SULL'ASSICURAZIONE PENSIONI**



**HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**

**Središnja služba  
A. Mihanovića 3  
10000 Zagreb  
Hrvatska**

**+385 1 4595 500  
www.mirovinsko.hr**

### **La Legge in vigore:**

- La Legge sull'assicurazione pensioni (in vigore dal 1 gennaio 1999) con ulteriori modifiche ed integrazioni

("Narodne novine" (Gazzetta Ufficiale), 102/98, 127/00, 59/01, 109/01,147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08)